

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

(approvato con deliberazione dell'Assemblea Comprensoriale n. 27 dd. 29.05.1987)

TITOLO I

Art. 1

Materia disciplinata

Il presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del T.U.L.P.O.C., approvato con D.P.G.P. 9.11.1981 n. 20-60, contiene norme volte a disciplinare:

- a) il funzionamento delle Commissioni consultive operanti all'interno del Compensorio;
- b) i compensi, gli assegni ed il trattamento di missione spettante ai componenti le *Commissioni consultive, Commissioni istituzionali e speciali* operanti all'interno del Compensorio.

Art. 2

Commissioni consultive

L'Assemblea può istituire *Commissioni consultive* destinate ad operare unicamente nell'ambito dell'organizzazione interna del Compensorio.

Le Commissioni svolgono attività consultive, propositive, di espressione di pareri su argomenti di interesse comprensoriale, per lavori preparatori di provvedimenti amministrativi che richiedano indagini complesse.

Le Commissioni svolgono altresì studi particolari su richiesta degli Organi di amministrazione attiva del Compensorio.

Alla istituzione delle Commissioni consultive provvede di volta in volta l'Assemblea Comprensoriale, precisando i relativi compiti ed il numero dei componenti ogni singola Commissione.

Art. 3

Commissioni istituzionali e speciali, rinvio

In ordine alla costituzione e funzionamento delle *Commissioni istituzionali e speciali*, quali *Commissioni giudicatrici di concorsi, Commissione consultiva del personale, Commissione di disciplina, ecc.*, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle relative disposizioni di legge e regolamenti.

Il trattamento economico (*gettone di presenza, assegno compensativo, indennità di missione*) dovuto ai componenti le dette Commissioni è in ogni caso disciplinato dal presente Regolamento.

In particolare, nei confronti dei componenti le *Commissioni istituzionali e speciali*, trovano applicazione tutte le disposizioni di cui al Titolo II del presente Regolamento.

Art. 4

Funzionamento delle Commissioni consultive

Alla prima convocazione delle *Commissioni consultive* provvede il Presidente del Compensorio, con le modalità di cui all'art. 7.

Alle successive convocazioni delle *Commissioni consultive* provvede il rispettivo Presidente delle singole Commissioni, con le modalità di cui all'art. 7.

Nella prima riunione, le Commissioni consultive nominano nel loro seno, con votazione a scrutinio segreto, il *Presidente*, il *Vicepresidente* ed il *Segretario*, salvo che speciali disposizioni di legge non dispongano diversamente.

Il Segretario delle *Commissioni consultive* sarà scelta tra i funzionari comprensoriali appartenenti a qualifiche funzionali non inferiori alla sesta.

Della nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario delle Commissioni verrà data tempestivamente comunicazione al Presidente del Comprensorio.

Per la trattazione di particolari argomenti, il Presidente delle varie *Commissioni consultive*, su autorizzazione della Giunta comprensoriale, può convocare rappresentanti delle Associazioni e delle categorie sociali operanti nel Comprensorio, funzionari del Comprensorio, funzionari di Enti pubblici, tecnici ed esperti esterni, senza diritto di voto.

Ai lavori delle *Commissioni consultive* devono comunque essere invitati il Presidente del Comprensorio e l'Assessore comprensoriale competente, i quali possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 5

Durata in carica e decadenza delle Commissioni consultive

I componenti le *Commissioni consultive* durano in carica per il tempo stabilito nell'atto di costituzione e comunque cessano di diritto con il rinnovo della maggioranza dei componenti l'Assemblea comprensoriale.

I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dall'Assemblea comprensoriale, su segnalazione del Presidente della Commissione.

Immediatamente si provvede alla surroga.

Art. 6

Attività delle Commissioni consultive

Le *Commissioni consultive* devono riferire sugli affari e sulle questioni ad esse deferite direttamente agli Organi comprensoriali competenti, inviando copia del verbale adottato, nonché copia di tutta la relativa documentazione.

Nell'esercizio delle funzioni propulsive, le Commissioni possono formulare motivate proposte al Presidente del Comprensorio, che le sottoporrà all'esame degli Organi deliberanti competenti.

Art. 7

Convocazione e ordine del giorno

Alla prima convocazione delle *Commissioni consultive* provvede il Presidente del Comprensorio, con le modalità di seguito riportate.

Le successive riunioni delle *Commissioni consultive* hanno luogo su convocazione del rispettivo Presidente o su richiesta di almeno due quinti dei membri assegnati.

L'avviso di convocazione, che deve contenere anche il relativo ordine del giorno, sarà inviato ai membri delle Commissioni con almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Per le operazioni di cui sopra, il Presidente della Commissione si avvale della Segreteria del Comprensorio.

Art. 8

Validità delle riunioni e votazioni

Le sedute delle *Commissioni consultive* non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei membri assegnati, compreso il Presidente od il Vicepresidente.

Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.
I membri delle Commissioni votano con il sistema della votazione palese.
Qualora la Commissione pervenga a posizioni di diversità, saranno ammesse anche relazioni di maggioranza e di minoranza.

Art. 9
Luogo delle sedute

Le Commissioni si riuniscono normalmente presso la *sede del Comprensorio*.
Le sedute delle Commissioni sono riservate, salvo i casi di cui al penultimo ed ultimo comma del precedente art. 4.

Art. 10
Verbali delle sedute

I verbali delle sedute delle Commissioni sono atti interni.
I verbali devono contenere i nomi dei membri presenti, i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.
Nel verbale è fatta inoltre menzione dei membri assenti, con l'indicazione dei non giustificati.
Ogni membro ha diritto che nel verbale figurino le sue eventuali dichiarazioni ed il suo voto.
I verbali delle sedute sono firmati dal Segretario e dal Presidente. Essi sono conservati agli atti del Comprensorio.

TITOLO II

Art. 11
Compensi e trattamento di missione ai componenti le Commissioni

Il trattamento spettante ai componenti le *Commissioni consultive*, di cui al precedente art. 2 e quello spettante ai componenti le *Commissioni istituzionali e speciali*, di cui al precedente art. 3, compatibilmente con quanto disposto dall'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige, si intende regolato secondo le disposizioni della L.P. 1.9.1986 n. 27 e disciplina ivi richiamata.

Art. 12
Gettoni di presenza

Ai componenti e segretari di *Commissioni consultive, istituzionali o speciali*, formalmente istituite e convocate presso il Comprensorio, è corrisposto un gettone di presenza nella misura di Lire 25.000 per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta e per non più di una seduta al giorno.

I dipendenti comprensoriali, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi artt. 13 e 14, non acquistano titolo al gettone di presenza allorquando la loro designazione sia obbligata, ovvero dipenda dallo status di dipendente pubblico.

Agli stessi dipendenti, quali componenti e segretari delle Commissioni, *pur nominati in quanto appartenenti ad Amministrazioni pubbliche*, spetta il gettone di presenza nel caso in cui la loro nomina in seno alle Commissioni risulti disposta "*a titolo privato*" (es.: rappresentante di associazione privata), ovvero in qualità di "*esperti*", purché le singole posizioni non risultino in connessione con la carica o con lo specifico ufficio ricoperto e le prestazioni risultino effettuate in eccedenza all'orario di servizio settimanale.

I Consiglieri comprensoriali, comunali ed equiparati hanno titolo al gettone di presenza anche se siano stati nominati “*a titolo privato*” (es.: rappresentante di associazione privata), ovvero in qualità di “*esperti*”.

Con gli stessi criteri e nelle stesse misure, il gettono di presenza è dovuto anche agli esperti estranei all’Amministrazione, chiamati in seno alle *Commissioni consultive, istituzionali e speciali*.

Il gettone di presenza non è comunque dovuto agli Amministratori comprensoriali che godano dell’indennità mensile di carica (art. 28 TULROC, così come sostituito con l’art. 2 della L.R. 14.8.1986 n. 4).

Art. 13

Condizioni richieste e limitazioni

Ai dipendenti comprensoriali, chiamati a far parte delle *Commissioni consultive, istituzionali o speciali*, spetta il gettone di presenza solo se:

- a) la loro nomina o designazione in seno alle Commissioni non sia connessa con la carica o con lo specifico ufficio ricoperto;
- b) le prestazioni siano effettuate in eccedenza all’orario di servizio settimanale (36 ore) stabilito dal Regolamento Organico del personale.

Si ha connessione con la carica o lo specifico ufficio ricoperto, di cui al precedente punto a), laddove la prestazione richiesta al dipendente sia l’esplicazione dei suoi normali doveri d’ufficio o rappresenti comunque la proiezione delle sue funzioni, quali esse risultano contemplate dall’ordinamento degli uffici o dal mansionario.

A tali fini sono da considerarsi elementi di sicura individuazione dell’esistenza della connessione anzidetta, i seguenti:

- quando della Commissione debba far parte il responsabile di una specifica struttura comprensoriale od un singolo funzionario, normativamente individuato, ovvero eventuali delegati, sostituiti o rappresentanti, laddove le norme consentano tali possibilità di delega o sostituzione;
- quando in base a convenzioni stipulate dal Comprensorio debbano far parte delle Commissioni dipendenti rivestenti una specifica qualifica funzionale, ovvero assegnanti ad una predeterminata struttura comprensoriale;
- quando il dipendente sia normativamente individuato come Segretario della Commissione, in quanto appartenente ad una specifica struttura operativa.

Art. 14

Facoltà di opzione

I dipendenti comprensoriali che non siano designati in connessione con la carica o con lo specifico ufficio ricoperto e che svolgano le prestazioni in eccedenza all’orario di servizio settimanale, in via preventiva, possono chiedere, alternativamente:

- a) di effettuare l’attività a titolo di prestazione lavorativa;
- b) di effettuare l’attività a titolo di prestazione speciale.

Nell’ipotesi sub a) il dipendente ha diritto ad eventuali compensi per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento organico, mentre nell’ipotesi b), il dipendente ha diritto ai compensi (gettoni di presenza e assegno compensativo) previsti per i componenti la Commissione, sempre che l’attività venga svolta in eccedenza alle 36 ore lavorative settimanali, richiedendo, se necessario, congedo ordinario.

Art. 15

Assegno compensativo per lavoro preparatorio o di studio

I componenti, gli esperti ed i segretari delle *Commissioni consultive*, di cui al precedente art. 2, e *Commissioni istituzionali e speciali*, di cui al precedente art. 3, possono essere incaricati allo svolgimento di attività lavorativa preparatoria o di studio al di fuori delle riunioni.

Ai componenti, agli esperti ed ai segretari delle *Commissioni consultive* e delle *Commissioni istituzionali e speciali*, potrà essere concesso un *assegno compensativo*, per il lavoro preparatorio o di studio, la cui entità sarà determinata dalla Giunta Comprensoriale anche in via preventiva, su base annuale, in misura comunque non superiore all'importo derivante dal rapporto ad anno del compenso massimo di Lire 700.000 mensili.

L'assegno compensativo può essere corrisposto solo in relazione a prestazioni rese al di fuori delle riunioni e previo accertamento della sussistenza di specifiche motivazioni in ordine all'effettiva necessità delle prestazioni stesse.

Art. 16

Criteri e modalità per l'erogazione dell'assegno compensativo

La Giunta Comprensoriale determinerà di volta in volta, con motivata deliberazione, l'assegno compensativo ai singoli componenti le Commissioni, tenendo conto rispettivamente della qualità ed onerosità del lavoro preparatorio o di studio da svolgere al di fuori delle riunioni ed altresì, nel caso di *Commissioni giudicatrici di concorsi*, del numero dei concorrenti e della laboriosità delle prove. Con la medesima deliberazione sarà formalmente impegnata la relativa spesa a bilancio.

La determinazione dell'assegno compensativo da parte della Giunta Comprensoriale avrà luogo previa individuazione e specificazione dei seguenti elementi e modalità:

- a) specifica qualificazione del soggetto che effettua la prestazione;
- b) tempo necessario per l'effettuazione del lavoro preparatorio o di studio da valutare, di norma, in numero di giornate e/o ore lavorative;
- c) compenso unitario da rapportare a giorno o ad ora lavorativa.

La commisurazione di tale compenso unitario dovrà essere effettuata:

- nel limite delle tariffe professionali in vigore, ove sia possibile farvi riferimento, per i soggetti esercenti attività libero-professionali;
- per le prestazioni rese da soggetti non nell'esercizio professionale di lavoro autonomo, nel limite dei compensi medi richiesti correntemente per analoghe prestazioni da parte di soggetti con pari qualificazione professionale;
- per i componenti dipendenti da Amministrazioni pubbliche, in misura pari a Lire 25.000 orarie, elevabile fino ad un massimo di Lire 35.000 per prestazioni di particolare qualificazione.

L'erogazione dell'assegno compensativo per lavoro preparatorio o di studio è comunque subordinata alla presentazione, da parte dei singoli:

- del documento giustificativo di spesa (*fattura o nota spese*);
- di una relazione tecnica illustrativa del lavoro svolto;
- di una attestazione del Presidente della Commissione dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni al di fuori delle riunioni.

Art. 17

Determinazione in via preventiva dell'assegno compensativo

La determinazione in via preventiva dell'assegno compensativo è consentita solo nell'ipotesi di attività continuativa, sempreché siano preventivamente individuabili, almeno nelle linee e caratteristiche generali, le prestazioni da effettuare, nonché gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente. In tal caso, sulla base di tali elementi, si procederà alla determinazione dell'assegno compensativo, tenuto conto dei presumibili tempi medi richiesti per l'effettuazione delle prestazioni e per non oltre tre mesi continuativi.

La liquidazione a saldo dell'assegno compensativo è comunque subordinata alla verifica dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni ed all'acquisizione della documentazione giustificativa di spesa (*fattura o nota spese*).

Art. 18

Rimborso spese, trattamento di missione, agevolazioni

Ai componenti le *Commissioni consultive, istituzionali e speciali*, nonché agli *esperti* estranei all'Amministrazione, che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il Comprensorio, compete il rimborso delle spese di accesso e recesso alla sede comprensoriale, utilizzando i normali mezzi di linea ed, in alternativa, nel caso venga utilizzato l'automezzo di proprietà, l'indennità chilometrica, secondo le modalità previste dalla legge per gli Amministratori comprensoriali.

Il rimborso spese di accesso e recesso, a cui rimangono peraltro esclusi i dipendenti del Comprensorio, è limitato alle spese effettivamente sostenute (costo biglietto con i normali mezzi di linea o, in alternativa, l'indennità chilometrica) entro i limiti del territorio provinciale, *ad eccezione degli esperti* per i quali si fa luogo al rimborso medesimo dal luogo di residenza.

Ai componenti le predette Commissioni, che per l'espletamento delle loro funzioni debbano compiere viaggi, compete il trattamento di missione secondo le modalità previste dalla legge per gli Amministratori comprensoriali.

In relazione alla finalità di assicurare condizioni organizzative adeguate per un migliore espletamento dei lavori delle *Commissioni consultive, istituzionali e speciali*, qualora la durata delle riunioni sia complessivamente di almeno sei ore giornaliere, le spese per i pasti eventualmente consumati in occasione dello svolgimento delle riunioni medesime dai componenti, dagli *esperti* e dai segretari, saranno assunte direttamente dal Comprensorio.

La liquidazione delle spese afferenti i pasti consumati da membri e segretari sarà effettuata sulla base di idonea documentazione giustificativa di spesa e previa attestazione del Segretario della Commissione dell'effettiva durata delle riunioni e della sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) dell'Ordinamento dei Comprensori nella Provincia di Trento;
- b) dell'Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino – Alto Adige;
- c) della L.P. 1 settembre 1986, n. 27 e relative istruzioni della Giunta Provinciale;
- d) di legge, statutarie e regolamentari in genere che prevedano all'interno del Comprensorio l'istituzione ed il funzionamento di Commissioni "*ad hoc*".

Art. 20

Norma finale ed entrata in vigore del Regolamento

Le disposizioni di cui al Titolo II del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal *1° gennaio 1986*, a meno che i gettoni di presenza e gli assegni compensativi non siano già stati liquidati.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 del D.P.G.R. 19.01.1984 n. 6.

OOO * OOO